

Civile Sent. Sez. 5 Num. 11963 Anno 2016

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: MELONI MARINA

Data pubblicazione: 10/06/2016

SENTENZA

sul ricorso 27255-2012 proposto da:

ANGALA HOLDING & REAL ESTATE SPA in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliati in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato
ROSARIO CALI' con studio in PALERMO VIA DI MARZO
GIOVACCHINO 11 (avviso postale ex art. 135) giusta
delega in calce;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

2016

1772

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANGELA PROVENZANI con studio in PALERMO PIAZZA MARINA 39 (avviso postale ex art. 135) giusta delega in calce;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 115/2011 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO, depositata il 12/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Il Comune di Palermo aveva notificato alla società Angala spa Holding & Real Estate una cartella di pagamento relativa alla Tarsu dovuta per l'anno d'imposta 2005 chiedendo il pagamento della somma complessiva di € 25.672,34.

La società contribuente impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la quale accolse il ricorso.

Il Comune di Palermo propose appello avverso la sentenza davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale, ritenendo pienamente ammissibile la diversificazione delle tariffe tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione, accoglieva l'appello del Comune di Palermo.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione la società Angala spa Holding & Real Estate. Il ricorso del Comune di Palermo ha



Con unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.68 comma 2 D.L.gs 507 del 1993 in riferimento all'art. 360 comma 1 n.3 e 5 cpc perché il giudice di appello ha ritenuto legittima l'applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione in relazione alla maggiore potenzialità produttiva di rifiuti mentre, al contrario, la determinazione del tributo in misura differenziata era illegittima ed ingiustificata perché priva di qualunque motivazione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

A tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8 sancisce che la tariffa è determinata dagli enti locali. Ne deriva che appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza - quella domestica e quella non domestica.



solidi urbani (TARSU), è
legittima la delibera comunale di approvazione
del regolamento e delle relative tariffe, in cui
la categoria degli esercizi alberghieri venga
distinta da quella delle civili abitazioni, ed
assoggettata ad una tariffa notevolmente
superiore a quella applicabile a queste ultime:
la maggiore capacità produttiva di un esercizio
alberghiero rispetto ad una civile abitazione
costituisce infatti un dato di comune
esperienza, emergente da un esame comparato dei
regolamenti comunali in materia, ed assunto
quale criterio di classificazione e valutazione
quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun
rilievo il carattere stagionale dell'attività,
il quale può eventualmente dar luogo
all'applicazione di speciali riduzioni
d'imposta, rimesse alla discrezionalità
dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe,
indicati dall'art. 69, comma secondo, del d.lgs.
15 novembre 1993, n. 507 tra gli elementi di
riscontro della legittimità della delibera, non
vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le
tariffe applicate a ciascuna categoria
classificata, ma alla relazione tra le tariffe

m



ed i costi del servizio
discriminati in base alla loro classificazione
economica (più recentemente vedi 6- 5, Ordinanza
n. 12859 del 23/07/2012).

In ordine al profilo dell'obbligo di motivazione
della delibera comunale dell'ente locale che
prevede una differenziazione tra civile
abitazione ed esercizio alberghiero questa Corte
ha affermato che (Sez. 5, Sentenza n. 7044 del
26/03/2014): "In tema di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è
configurabile alcun obbligo di motivazione della
delibera comunale di determinazione della
tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15
novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari
di qualsiasi atto amministrativo a contenuto
generale o collettivo, si rivolge ad una
pluralità indistinta, anche se determinabile "ex
post", di destinatari, occupanti o detentori,
attuali o futuri, di locali ed aree tassabili".
(Sul punto anche si è pronunciata anche Cass. n.
22804 del 2006, ord. n. 26132 del 2011).

Per quanto sopra il ricorso deve essere
respinto, confermata la sentenza impugnata e la
ricorrente condannata alle spese del giudizio di
legittimità.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Angala spa Holding & Real Estate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 3.500,00 complessivamente oltre spese accessorie.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 18/5/2016